

**ACCORDO QUADRO COLLETTIVO**  
**SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI VIDEO**  
**SORVEGLIANZA E DEI DISPOSITIVI SATELLITARI GPS SULLA**  
**FLOTTA AUTOMEZZI E VEICOLI AZIENDALI**

*ex art. 23 D. Lgs. 14/9/2015, n. 151*

Addì, 6 dicembre 2016 presso la sede di FISE in Roma in via Del Poggio Laurentino n° 11, si sono incontrate

la DE VIZIA Transfer S.p.A. (in seguito "Società"), rappresentata da Pierpaolo Figliolino, con l'assistenza di FISE ASSOAMBIENTE rappresentata dal Responsabile per le Relazioni industriali Giancarlo Cipullo e da Donatello Miccoli

le Segreterie nazionali dello OO.SS. stipulanti:

FP CGIL, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco e Vittorio D'Albero

e

le Strutture Territorialmente competenti delle predette OO.SS. .

Atteso che la Società svolge, tra le altre, l'attività di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in appalto da Enti Pubblici, Comuni, Consorzi, ecc., le Parti convergono di definire un accordo quadro collettivo – conforme a quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs 14.9.2015, n. 151 - da valere presso la Sede legale nonché presso le Unità produttive e i Centri di servizio della Società dislocati sul territorio nazionale, già in essere o di futura gestione in appalto, concernente:

1. il posizionamento di telecamere negli spazi in uso alla Società;
2. l'installazione dei dispositivi GPS sulla flotta di automezzi e sui veicoli aziendali.

**PREMESSO CHE**

la Società intende:

- tutelare il patrimonio aziendale, individuato dai beni immobili e mobili, questi ultimi rappresentati da automezzi, veicoli, attrezzature e da tutto quanto necessario all'espletamento dell'attività;
- adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare tentativi di furto, scasso o danneggiamento del proprio patrimonio o di altrui beni all'interno delle aree di propria pertinenza (sede, unità produttive, centri di servizio);
- prevenire l'infiltrazione all'interno delle aree predette di persone che possano compiere atti di carattere criminoso;
- tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano anche in zone extraurbane a scarsa densità abitativa e/o non adeguatamente/efficacemente coperte da reti di comunicazione;

- ottimizzare e riprogrammare, per soddisfare le esigenze tecnico-organizzative e produttive, i percorsi degli automezzi di servizio, determinando, assieme alla riduzione del consumo e dei costi approvvigionamento di carburante, anche quella di emissione di Co2 nell'atmosfera;

### **CONSIDERATO CHE**

- nei Capitolati di appalto si fa esplicito obbligo alla Società di dotarsi di dispositivi satellitari (GPS), interfacciati con un software gestionale, per avere conoscenza immediata dello svolgersi del percorso degli automezzi;
- la certificazione dell'effettiva esecuzione dei servizi svolti, secondo quanto previsto nel contratto di servizio, tutela la Società rispetto a eventuali contestazioni di inadempimento con correlate penali di natura economica;
- è di comune avviso che, per i fini di cui sopra, l'utilizzo degli impianti e degli apparati di video sorveglianza che permettono la ripresa e quello dei dispositivi satellitari GPS sulla flotta degli automezzi e dei veicoli aziendali presso la Sede legale, le Unità produttive, i Centri di Servizio dislocati su tutto il territorio nazionale – già in essere o di futura gestione in appalto – debbano avvenire conformemente ai principi di seguito esposti,

a conclusione di un lungo e approfondito confronto

**le Parti  
convengono quanto segue  
in attuazione e in conformità a quanto previsto  
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015**

### **RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**

1. Quanto premesso e considerato è parte integrante del presente accordo.
2. La Società si impegna ad osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi utilizzati e fini perseguiti. In tale premessa, in conformità al principio di pertinenza e non eccedenza, la Società si impegna a raccogliere solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.
3. I dati raccolti saranno utilizzati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e ai fini della sicurezza del lavoro nonché per quelli a tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare aziendale e per esigenze di polizia e di giustizia, e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi.
4. La Società provvederà a fornire ai lavoratori un'adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (codice privacy).
5. La conservazione totale o parziale delle immagini e dei dati viene eseguita nei limiti e per il solo raggiungimento delle finalità richieste da esigenze di legge o di giustizia e dietro preventiva richiesta da parte dell'autorità competente, in ossequio alla normativa di certificazione, nonché per agevolare eventuali operazioni richieste dalla autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

6. Le immagini ed i dati saranno conservati, all'interno di locali dedicati ovvero locali con accesso limitato tenuti chiusi sotto chiave dal responsabile di cantiere, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ovvero per almeno sette giorni successivi alla data di registrazione, trascorsi i quali verranno cancellati.
7. In ogni caso e in ogni momento, le immagini e i dati dovranno essere forniti alla autorità giudiziaria o alla autorità di pubblica sicurezza, e la loro conservazione ulteriore sarà prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie di polizia.
8. A seguito di fatti denunciati alle autorità competenti, nonché a seguito di eventi o situazioni illecite a danno, diretto e/o indiretto del patrimonio aziendale e/o di personale dipendente, il responsabile indicato dalla Società e quello indicato dalle OO.SS. procederanno alla visione contestuale della registrazione interessata.

### PUBBLICITA'

Tutti coloro che hanno accesso ai siti, in cui siano presenti sistemi di controllo, – lavoratori dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo, terzi visitatori – in ottemperanza al D.Lgs. n° 196/2003, saranno preventivamente e adeguatamente informati, in maniera chiara dei diritti che possono esercitare sui propri dati e, in modo evidente mediante apposita cartellonistica, della presenza di telecamere, tanto più qualora le apparecchiature non siano immediatamente visibili.

### POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE ED INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI GPS

1. Entro trenta giorni dalla stipulazione del presente accordo verranno comunicati alle Segreterie sindacali nazionali stipulanti nonché a quelle territoriali ed alla RSU l'individuazione delle aree di controllo e il posizionamento delle telecamere. Analogamente per la comunicazione, con riferimento alla data di previsto posizionamento delle telecamere e/o installazione dei dispositivi GPS, è stabilito nei casi di attivazione del servizio presso U.P./Centro di Servizio già in essere alla data di stipulazione del presente accordo ove il servizio non sia stato attivato o nel caso di apertura di nuova U.P./Centro di Servizio.
2. Le telecamere verranno posizionate per il controllo delle aree perimetrali interne del magazzino e perimetrali esterne delle aree Uffici, Officina, Magazzino, Autoparco, Porte ed Aree di accesso.
3. In via ordinaria, saranno presenti telecamere esterne dedicate al controllo del perimetro esterno, con particolare riferimento all'accesso della sede.
4. Gli apparati di videosorveglianza digitale collegati con le telecamere saranno collocati in appositi spazi riservati e presso la sede della società di telesorveglianza.
5. I dispositivi GPS saranno installati sugli automezzi e sui veicoli per i quali la società lo ritenga necessario ai fini e per le tutele di cui in premessa.


## RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti i lavoratori dipendenti, interessati dalla procedura per la visualizzazione delle immagini registrate e da quella per la consultazione dei dati, sono tenuti alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'autorità di pubblica sicurezza.
2. Avuto riguardo agli obblighi di fedeltà, di non concorrenza e di riservatezza sui segreti aziendali di cui all'art. 2105 cod. civ., l'utilizzo improprio da parte del lavoratore dipendente delle informazioni acquisite concreta un inadempimento contrattuale sanzionabile disciplinarmente e, insieme, una violazione di legge con conseguenze di possibile rilevanza anche penale.


DE-VIZIA transfer S.p.A.




FISE ASSOAMBIENTE



FP CGIL



FIT CISL



ULTRASPORTI



FIADL

